

Prot. N 30826  
del 23/07/2016

**DOTT. SALVATORE SEMINARA**  
**VIA MONTEVERGINE, 14**  
**89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)**

**COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA**

**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**VERBALE N. 26 DEL 23/07/2016 DEL REVISORE UNICO**

**OGGETTO: PARERE SU RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – DITTA ELECTRONIC COPIERS SERVICE DI ROMOLO LUIGI – AFFARI GENERALI**

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di luglio - il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, procede con l'esame della documentazione ricevuta dalla Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in sostituzione della Responsabile pro-tempore del Settore Affari Generali relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della ditta Electronic Copiers Service di Romolo Luigi giusta fattura n. 627/2014 del 19/08/2014 per l'importo di € 1.209,28.

#### **IL REVISORE**

**Premesso** che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,

nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Premesso** che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni dell'organi di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

**Premesso** che il Ministero dell' Interno con la circolare 20 settembre 1993, n. 21/FL definisce il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.

**Premesso** che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27/12/2002, n°289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "*provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n°165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";

**Premesso** che la circolare del 28/02/1998 e la conseguente nota interpretativa del 02/08/2007, diramate dalla Procura Generale della Corte dei Conti, unitamente alla norma appena richiamata, demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni;

**Vista** la relazione prot. n. 10614 del 20/07/2016 a firma del responsabile Settore Economico Finanziario nella quale si indica quanto segue:

- che il Responsabile pro-tempore del settore Affari Generali ha dichiarato che:
  - in occasione di una verifica effettuata nel corso dell'anno 2016, a eseguito di sollecito di pagamento da parte della suddetta ditta, si è potuto accertare che nell'anno 2014, la fattura del 19/08/2014 n 627/2014 per l'importo di € 1.209,28 (Iva inclusa di legge)

- è risultata non pagata , in quanto non esisteva il necessario impegno di spesa per procedere alla regolare liquidazione;
- prima di tale data si disconosceva l'esistenza di tale debito e conseguentemente non era stata avviata alcuna istruttoria che consentisse di procedere alla conseguente richiesta di riconoscimento da parte del funzionario responsabile del Settore;
  - il servizio espletato nell'anno 2014 dalla ditta Electronic Copiers Service di Romolo Luigi nasce da un contratto pluriennale la cui utilità per l'Ente ha avuto durata dall'anno 2011 all'anno 2016;
  - il mancato impegno della spesa per l'anno 2014 scaturisce da una pura svista dovuta, soprattutto, all'alternarsi di vari funzionari, ad interim, quali responsabili di posizione organizzativa e di spesa per il Settore Affari Generali;
- 
- che la fattispecie del debito sopra indicato rientra fra quelle previste all'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, in quanto è certa l'utilità e l'indebito arricchimento per l'Ente dato che il fotocopiatore è stato utilizzato nell'anno 2014 per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici demografici;
  - che con il riconoscimento del debito complessivo di € 1.209,98 il Comune riconosce la legittimità della spesa per noleggio del fotocopiatore, il cui contratto quinquennale è stato sottoscritto in data 24/10/2011 dal responsabile pro-tempore del settore Affari Generali;
  - che la mancata registrazione dell'impegno spesa per l'anno 2014 per € 1.209,98 a titolo di canone per noleggio fotocopiatore nasce da una mera svista in quanto la responsabile pro-tempore del settore Affari Generali ha sostituito, ad interim, la precedente funzionaria;
  - che il posto di responsabile del settore Affari Generali, in questione, non è ricoperto da personale assunto a tempo indeterminato e di anno in anno il Sindaco dell'Ente attribuisce tale carica ad altro funzionario già titolare di altra posizione organizzativa;
  - che il debito per il quale si propone il riconoscimento di legittimità non è gravato di oneri e/o interessi maturati e/o maturandi;
  - che il debito in questione rientra tra quelli disciplinati dall'art. 194, comma 1, lettera e) del d.lgs 267/2000;

**Considerato** che in base all'art. 191 Tuel D.Lgs n. 267/2000, gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, Tuel (art. 55, comma 5, legge n. 142/1990). Ai sensi dell'art. 191 comma 4, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo

indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

**Considerato** che le suddette procedure configurano la fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 194 TUEL poiché il servizio/bene è stato acquisito in violazione del disposto dell'art. 191, non "sussistendo l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5." e che in dette fattispecie l'Ente può riconoscere la legittimità del debito nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dello stesso.

**Considerato** che le somme in oggetto possono essere riconosciute quale quota capitale ai sensi dell'art. 194, comma 1 - lett. e) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 con la conseguente esclusione di oneri per interessi, spese giudiziali, sanzioni, compensi a terzi, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente;

**Appurato**, dal parere della responsabile del servizio economico finanziario, che il debito fuori bilancio di cui al presente parere troverà copertura con mezzi ordinari nel bilancio di previsione 2016 e che a tal fine è stata predisposta apposita deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2016, da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, in cui sono state stanziare le risorse necessarie per la copertura finanziaria del debito suddetto alla missione 1, programma 7, cap. 284 cod. 1.03.02.07.999, voce "Noleggio fotocopiatore uffici demografici" per € 1.209,28;

**Accertato** che il presente riconoscimento dei debiti non pregiudica, in alcun modo, tutte le azioni già intraprese dall'Ente e quelle ancora possibili per l'eventuale recupero delle stesse somme nei confronti di terzi responsabili e/o debitori solidali;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno n° F.L. 28/97 del 14/11/1997, con la quale viene stabilito che la proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente che nel caso specifico risulta essere la Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Economico – Finanziario - prot. n. 10616 del 20/07/2016;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore proponente (Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in sostituzione della Responsabile pro-tempore del Settore Affari Generali) come da relazione prot. n. 10614 del 20/07/2016;

### **ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto conseguentemente alla variazione di bilancio sopra richiamata, fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa e richiamando l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente, pertanto i due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento.

Il Revisore invita gli organi competenti a provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento ed a porre in essere tutte le azioni inerenti e conseguenti.

Il Revisore Unico

